

# Blogger come autonomi

MARIO TENORE

Rientrano nel novero dei redditi di lavoro autonomo, disciplinati dall' art. 53 del Tuir, i compensi ritratti nello svolgimento dell' attività di blogger e tra questi quelli (anche in natura) percepiti a fronte di un contratto di sponsor con cui il blogger si impegna a pubblicizzare un determinato prodotto ovvero i compensi percepiti a fronte dello sfruttamento del diritto di immagine in occasione della promozione di un prodotto. L' art. 54 del Tuir fissa il concorso alla formazione del reddito professionale dei compensi derivanti dall' opera professionale prestata (salvo diversa esplicita disposizione di legge), ivi compresi i compensi natura per i quali l' assoggettamento a tassazione ha luogo sulla base del relativo valore normale (art. 9, comma 3 del Tuir). I compensi sono fiscalmente rilevanti al momento della percezione, nel rispetto

del criterio di cassa per cui il momento di percezione coincide con quello in cui il provento esce dalla sfera di disponibilità dell' erogante per entrare in quella del percettore. Sono inoltre inclusi nella categoria del reddito di lavoro autonomo anche i compensi per diritti di immagine e i compensi percepiti a Qualche dubbio sotto il profilo dell' assoggettamento a tassazione sorge in merito ai regali o premi che i blogger ricevono in relazione all' attività svolta. Tali dazioni in natura, tuttavia, dovrebbero essere escluse da tassazione quando configurano mere dazioni liberali di prodotti alle quali non si accompagna una controprestazione in capo al blogger (obbligo di fare o di pubblicizzare un determinato prodotto). Sul piano internazionale, l' attività del blogger non residente si considera territorialmente rilevante in Italia a condizione che sia svolta nel territorio dello Stato (art. 23, comma 1, lett. d, Tuir). La verifica dell' esistenza di tale condizione non è sempre pacifica. Se non pare incerto lo svolgimento dell' attività in Italia quando la campagna promozionale (si pensi ad esempio alla realizzazione di uno shooting fotografico) venga interamente realizzata sul territorio Italiano, piuttosto dubbia è la territorialità dei compensi quando la campagna promozionale venga realizzata



all' estero per la successiva diffusione sul territorio dello stato italiano (ad esempio attraverso i social). In questo secondo caso, il compenso corrisposto al blogger non dovrebbe ritenersi prodotto in Italia e non sconterebbe pertanto l' imposizione italiana difettando il presupposto del collegamento territoriale (ossia lo svolgimento di un' attività nel territorio dello Stato). I compensi corrisposti al non residente scontano la ritenuta d' imposta del 30% all' atto del pagamento (art. 25, comma 2, dpr 600/73). Sono fuori dall' ambito di applicazione della ritenuta i compensi per prestazioni di lavoro autonomo effettuate all' estero. La ritenuta può trovare applicazione anche nel caso in cui il compenso per la prestazione di lavoro autonomo sia conseguito nell' ambito dell' esercizio di un' attività che - nello Stato estero di residenza del percettore - si qualifica come attività produttiva di redditi d' impresa. Per l' imponibilità dei compensi sarà quindi necessario appurare che il blogger operi in Italia per il tramite di una base fissa di affari, mancando la quale i compensi potranno beneficiare del regime di non imposizione previsto dalle convenzioni contro le doppie imposizioni. © Riproduzione riservata.